

# CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA



1) I climatizzatori commercializzati da FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. sono garantiti per 24 (ventiquattro) mesi dalla data riportata nel documento fiscale di acquisto qualora l'acquirente sia un consumatore finale che utilizza il climatizzatore per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale. Sono invece garantiti per 12 (dodici) mesi dalla data riportata nel documento fiscale di acquisto nel caso in cui l'acquirente sia un professionista ovvero utilizzi il bene nell'ambito della propria attività professionale. La garanzia comporta la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti del climatizzatore riscontrati difettosi per vizi di fabbricazione da parte di un Centro Assistenza Tecnica autorizzato (da ora chiamato CAT) presente sul territorio.

2) La garanzia FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. è applicabile esclusivamente in conformità con la direttiva 199/44/CE del Parlamento Europeo ed attuata con il Decreto Legislativo n°24 del 2 febbraio 2002 e soltanto ai climatizzatori forniti dalla stessa FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A., quindi non copre alcuna altra parte dell'impianto, la cui conformità resta ad esclusivo carico e responsabilità dell'installatore.

3) L'obbligo di fornire la garanzia all'utilizzatore finale è a carico del Venditore, ovvero della Ditta presso la quale l'utilizzatore finale ha effettuato l'acquisto del climatizzatore e che ha emesso il relativo documento fiscale. FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. attiverà le procedure di garanzia solo su richiesta del Venditore.

4) La data di decorrenza della garanzia deve essere certificata dal documento fiscale di acquisto. Se per qualsiasi motivo la data di inizio della garanzia non fosse documentabile da parte dell'utilizzatore, FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. si riserva di stabilire la decorrenza della garanzia dalla data di fabbricazione del climatizzatore.

5) FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A., in qualità di costruttore o comunque di importatore del climatizzatore nella UE, subordina la concessione della garanzia all'accertamento da parte di un CAT Autorizzato presente sul territorio dell'esistenza dei vizi di fabbricazione.

6) FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. ha il diritto di contestare la validità della garanzia nel caso in cui accerti che il climatizzatore ha funzionato prima della data di decorrenza della garanzia.

7) In caso di sostituzione in garanzia di un componente eventualmente difettoso FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. ne riacquista la proprietà.

8) Non sono a carico di FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. eventuali spese sostenute per accedere in sicurezza al climatizzatore quali: ponteggi, impalcature, autogru, operazioni su controsoffitti e qualsiasi altro onere, costo o spesa sostenuto dal CAT per operare nelle condizioni di sicurezza stabilite dalle normative vigenti.

9) Eventuali riparazioni e/o sostituzioni di componenti del climatizzatore non comportano alcun prolungamento della garanzia.

10) È esclusa e rinunciata da parte dell'acquirente nei confronti di FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. ogni pretesa di risarcimento per eventuali danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, anche se le cause fossero da attribuire a vizi di fabbricazione del climatizzatore, salvo il caso di dolo o colpa grave. È del pari escluso e rinunciato ogni diritto al risarcimento per danni a persone e/o cose attribuibili al mancato utilizzo dei climatizzatori, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. NB: per la validità di questa limitazione di responsabilità, è necessaria la doppia firma ai sensi dell'art. 1341 c.c.

11) Sono esclusi dalla presente garanzia FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. tutti i malfunzionamenti e/o i danni al climatizzatore attribuibili alle seguenti cause:

- a) operazioni di trasporto;
- b) usura anomala o degrado non imputabili a vizi di fabbrica;
- c) anomalie o difettoso funzionamento dell'alimentazione elettrica. Alimentazione elettrica non conforme ai dati di targa del climatizzatore;
- d) corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressività o acidità dell'atmosfera, trattamenti effettuati impropriamente;
- e) cause di forza maggiore quali gelo, surriscaldamento, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, incidenti, caso fortuito, ecc. non imputabili a vizi di fabbrica del climatizzatore;
- f) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica richiesti da leggi e regolamenti locali; mancato rispetto di accorgimenti rientranti nell'ordinaria prassi di manutenzione, negligenza e trascuratezza nell'uso, mancata pulizia dei filtri o degli scambiatori di calore;
- g) mancata osservanza delle istruzioni e avvertenze fornite dal produttore;
- h) mancato rispetto delle specifiche d'installazione e di ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del climatizzatore;
- i) manomissioni, interventi, manutenzioni operate da personale non autorizzato;
- j) uso anomalo o improprio del climatizzatore, collocazione dello stesso in locali umidi, polverosi o comunque non idonei alla sua corretta conservazione ed al suo ottimale funzionamento, mancata adozione degli ordinari accorgimenti necessari al suo mantenimento in buono stato;
- k) ulteriori danni dovuti a interventi dell'utente stesso o di personale non espressamente autorizzato da FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale;
- l) aggravio dei danni causato dall'ulteriore utilizzo del climatizzatore da parte dell'utente una volta che si è manifestato il difetto;
- m) errato dimensionamento termico rispetto all'uso, difetti nell'installazione ovvero mancata adozione di accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione dell'installazione a regola d'arte;
- n) utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati da FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.p.A. (non sono coperte da garanzia la sostituzione o la riparazione del pezzo non originale) e danni provocati al climatizzatore dall'uso degli stessi;
- o) inefficienza di scarichi condensa o altre parti dell'impianto da cui dipende il buon funzionamento del climatizzatore;
- p) impianti idraulici e/o elettrici non rispondenti alle norme vigenti.

12) Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Padova.